si creda necessaria una dimostrazione, io avrei qualche cosa da rispondere.

PRESIDENTE. Il commissario regio accetta?

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Io sono dell'opinione che esternava l'onorevole relatore. Quando si parla di solidarietà, si presuppone un primo obbligato.

Quindi io credo che il senso dell'articolo sia quello cui si mira coll'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Il regio commissario adunque non dissente di accettare l'emendamento?

DUCHOQUÉ, *commissario regio.* Lo accetto.

PRESIDENTE. Ne darò di nuovo lettura:

« Nei casi contemplati in questo articolo, come pure nei casi di curatela di assenti, non avrà luogo la responsabilità dei patrocinatori o curatori verso la finanza, contemplata dall'alinea del n° 3 dell'articolo 43 di questa legge. »

Pongo ai voti l'articolo con quest'aggiunta proposta dal deputato Mosca.

(La Camera approva.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti):

« § 2. *Atti da registrarsi gratuitamente.* — Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dello Stato, contenenti trasmissioni di proprietà, di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura, e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorchè vengono stipulati nell'interesse dello Stato.

« Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre amministrazioni o privati.

« Quando l'interesse dello Stato è comune con altre amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.

« Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.

« § 3. *Atti esenti dalla registrazione.* — 1° Gli atti delle amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;

« 2° Le cedole del debito pubblico e le obbligazioni dello Stato, i vaglia e le quitanze degli interessi delle medesime, non che i libretti delle casse di risparmio.

« Questa esenzione però non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali le cedole e le obbligazioni dello Stato, non che i libretti delle casse di risparmio, possono considerarsi come denaro contante, o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.

« La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito, quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;

« 3° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quitanze;

« 4° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle provincie e dei comuni; le quitanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico; le ricevute dei funzionari ed impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennità o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale; le quitanze, infine, sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;

« 5° I conti della gestione dei contabili, esattori od appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle provincie o dei comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;

« 6° I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai pubblici stabilimenti od altre istituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche autorità, non che gli atti relativi.

« Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n° 5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati.

« 7° Gli atti richiesti dalle autorità o dai pubblici funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori; e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazioni fatte nell'interesse dello Stato, purchè questi ultimi non siano contemplati dall'articolo 27;

« 8° Le offerte fatte all'asta pubblica;

« 9° Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri.

« Gli atti richiesti per l'ammessione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purchè dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti.

« I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;

« 12. Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;

« 13. Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.

« Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;

« 14. Le procure pure e semplici alle liti, qualunque sia la loro forma. »

CHIAVES Nelle parti dello Stato nelle quali è in vigore il Codice civile Albertino, la semplicissima locuzione di questo n° 14 potrebbe sollevare gravissimi dubbi.

Secondo l'articolo 1424 del Codice civile Albertino, le procure le quali sono esenti dall'insinuazione (che corrisponde alla registrazione) sono; le procure *ad lites*, quali sono quelle appunto indicate in questo n° 14; di più quelle speciali per un contratto o altro atto, ancorchè soggetto ad insinuazione; quelle per intervenire alle deliberazioni dei Consigli di comunità o di altri corpi, ed a quelli dei Consigli di famiglia; gli atti di consenso, di autorizzazione degli ascendenti a favore di discendenti, del marito a favore della moglie; tutti quegli atti nei quali tale organizzazione è dalla legge richiesta, non che gli atti di cauzione per stare in giudizio nelle materie penali

Certamente in quelle provincie nelle quali è in vigore il Codice civile Albertino nascerebbe spontanea la questione se, essendovi in questa legge di finanze eccettuata dall'obbligo di registrazione la procura pura e semplice alle liti, debba durare quell'eccezione, la quale è contemplata, come dissi, dall'articolo 1424 del Codice stesso, relativamente a quegli altri atti che sono in quell'articolo enunciati. Potrebbe sostenersi che questa legge non può derogare alla legge generale, anche per questa ragione che la legge generale enumera